



# *Agenzia delle Entrate*

***Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle Entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, e l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle Entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;

Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il Direttore dell'Agenzia rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonché l'articolo 73 del citato decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle Agenzie;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di

avvio delle agenzie fiscali ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto dirigenziale 23 novembre 2000, di approvazione dello schema di certificazione unica modello CUD 2001, con le relative istruzioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificate delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Visti il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Considerate le attribuzioni conferite al Direttore dell'Agenzia delle Entrate dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;

Considerata la necessità di approvare i modelli di dichiarazione semplificata che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono utilizzare per l'anno 2001, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale che devono essere effettuate da parte dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti;

Considerata, altresì, l'opportunità di disciplinare la reperibilità dei predetti modelli e di autorizzare la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche;

Ritenuta, infine, l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli adempimenti connessi all'assistenza fiscale;

**Dispone:**

*1. Approvazione dei modelli.*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

- a) 730 base, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2001;
- b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF;
- c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- f) busta per la consegna del modello 730-1, allegato A.

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

## *2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.*

2.1. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone n. 347 U).

2.2. È autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.

2.3. È autorizzata altresì la stampa dei modelli di cui al precedente punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2.4. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

2.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti: stampa realizzata con i colori previsti nel punto 2.1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore verde (pantone n. 347 U); conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il

presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

2.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

2.8. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 2.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

2.9. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 2.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

2.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

### *3. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.*

3.1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nel punto 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

3.2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti di cui al punto 3.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

- colori, dimensioni, conformità di strutture e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui al punto 2;
- indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
- bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

3.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

3.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso i Comuni o possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze ove sono resi disponibili in formato elettronico.

3.5. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel punto 3.2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

*4. Modalità per la trasmissione dei dati.*

4.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati della dichiarazione di cui al punto 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nel punto 2.

4.2. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità e i termini per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle buste contenenti il modello 730-1 e quelle per la sua conservazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Dott. Massimo Romano